



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 75

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 5 settembre 2013

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia):		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	Pag.	3
<i>Plenaria</i>	»	3
3 ^a (Affari esteri) e 14 ^a (Poliche dell'Unione europea):		
<i>Plenaria</i>	»	12

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	Pag.	16
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	22
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	25
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	»	31

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8)</i>	Pag.	32

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	Pag.	33

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Giovedì 5 settembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza della Presidente della 1^a Commissione
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

9^a Seduta

Presidenza della Presidente della 1^a Commissione
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 116 E CONNESSI (INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEI MAGISTRATI. MAGISTRATI CESSATI DA CARICHE POLITICHE) E NN. 724 E 764 (CONTRASTO ALLE VIOLENZE CONTRO LE DONNE)

La presidente FINOCCHIARO riferisce l'esito della riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi parlamentari: in quella sede, si è preso atto che, come concordato nella seduta del 6 agosto, i relatori sui disegni di legge nn. 116 e connessi (ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati. Magistrati cessati da cariche politiche) hanno depositato una nuova proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, che recepisce molte delle osservazioni emerse nel dibattito e che si intende adottato quale base per il seguito dell'esame. Si è quindi convenuto che il termine per la presentazione di emendamenti a tale testo è fissato per le ore 18 di giovedì 12 settembre.

In riferimento all'esame dei disegni di legge nn. 724 e 764 (contrasto alle violenze contro le donne), considerato che il Governo ha adottato il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che reca molte delle disposizioni proposte con quelle iniziative, si è convenuto di rinviarne la trattazione in attesa che la Camera dei deputati completi l'esame del disegno di legge di conversione e lo trasmetta al Senato. In proposito, è stato espresso il rammarico per il fatto che, adottando quelle disposizioni d'urgenza, il Governo ha interferito con l'attività parlamentare su una materia che le Commissioni riunite avevano già in discussione; inoltre, è stato rilevato, in senso critico, che il disegno di legge di conversione in legge è stato presentato alla Camera dei deputati, anziché al Senato dove era in corso l'esame delle iniziative legislative ordinarie.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

**NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE
COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 116, 273, 296, 394, 546**

NT2

I RELATORI

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali

Art. 1.

(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo degli enti territoriali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono candidarsi per l'elezione alle cariche di parlamentare europeo e parlamentare nazionale se prestano o hanno prestato servizio, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione, e ricompresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale per la quale intendono presentare la loro candidatura. I medesimi soggetti non possono candidarsi per le elezioni alle cariche di presidente delle provincia, consigliere provinciale o ricoprire l'incarico di assessore provinciale se hanno prestato servizio, nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura o il giorno di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia e di quelle limitrofe. I soggetti medesimi non possono altresì candidarsi per l'elezione alle cariche di sindaco, consigliere comunale, consigliere circoscrizionale o ricoprire l'incarico di assessore comunale se hanno prestato servizio, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o il giorno di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è ricompreso il comune per il quale intendono candidarsi o accettare la nomina.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, del consiglio provinciale o comunale, ovvero non si trovino in aspettativa almeno sei mesi prima del giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, che precedano di meno di 180 giorni il termine naturale della legislatura, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non chiedono di essere posti in aspettativa entro dieci giorni dalla data di scioglimento anticipato o dell'indizione delle elezioni suppletive.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni o collocamento a riposo entro il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali o il giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale. In caso di cessazione anticipata della legislatura o di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni o collocamento a riposo entro venti giorni dalla cessazione o dallo scioglimento.

Art. 2.

(Aspettativa per incarichi di governo e di assessore negli enti locali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di Ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, assessore provinciale o comunale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

Art. 3.

(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità)

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata di una dichiarazione in cui il candidato, a pena di incandidabilità e fatte salve le violazioni di natura penale, attesta di non versare in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Art. 4.

(Status dei magistrati in costanza di mandato)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 5.

(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento nazionale ed europeo, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio situato nella regione in cui si sono presentati o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure Generali nonché presso la Procura Nazionale Antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

2. I magistrati candidati e non eletti alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni.

3. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi 1 e 2 è disposto nella funzione giudicante con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni.

4. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato, ai sensi del presente articolo e delle disposizioni di cui al regolamento previsto dall'articolo 9.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio:

a) sono ricollocati in ruolo in un distretto di corti di appello diverso da quello in cui è ricompresa in tutto o in parte la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio al momento dell'elezione, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi, comunque, non possono, successivamente, esercitare le funzioni nel distretto di corti di appello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure Generali nonché presso la Procura Nazionale Antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni;

b) sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1;

c) sono destinati al Ministero della giustizia, in un ruolo autonomo, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti agli incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 9;

d) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 3 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

Art. 7.

(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo)

1. Ai magistrati nominati Ministri o viceministri o sottosegretari di Stato o capi di gabinetto di un Ministro, alla cessazione della carica, si applicano le norme di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di compatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di compatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale, nonché in materia di loro destinazione al termine del mandato o incarico.

Art. 9.

(Ricostruzione della carriera)

1. Entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge, con regolamento adottato con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'ingresso dei magistrati di cui agli articoli 6 e 7 in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegata al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con proprio decreto, il Ministero della Giustizia provvede a disciplinare le destinazioni dei magistrati di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) e all'articolo 7.

Art. 10.

(Ricollocamento dei candidati eletti in elezioni amministrative)

1. I magistrati eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale ovvero nominati assessore provinciale o comunale, una volta cessati dal mandato o dall'inca-

rico, non possono per i successivi cinque anni prestare servizio nella regione nella quale ricade il comune o la provincia nel cui ambito hanno espletato il mandato o assunto l'incarico. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semi-direttivi per un periodo di cinque anni.

2. I medesimi magistrati sono ricollocati nella funzione giudicante per un periodo di almeno cinque anni e con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni.

Art. 11.

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

1. I magistrati onorari non sono candidabili alla carica di parlamentare europeo, deputato, senatore, presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale, provinciale o comunale non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o della nomina.

Art. 12.

(Disciplina transitoria)

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo, del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale, su loro richiesta:

a) sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di due anni;

b) sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto stabilito all'art. 9;

c) sono destinati al Ministero della giustizia, in un ruolo autonomo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 9;

d) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

Art. 13.

(Abrogazioni)

1. È abrogata qualsiasi norma, anche speciale, in contrasto con disposizioni della presente legge.

COMMISSIONI 3^a e 14^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

14^a (Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 5 settembre 2013

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione
CHITI

Interviene il Ministro per gli affari europei, Moavero Milanesi.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CHITI, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione della prescritta pubblicità audiovisiva e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Propone quindi che, ove le Commissioni convengano, tale forma di pubblicità sia adottata per il seguito della seduta.

Convengono le Commissioni riunite.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per gli affari europei sul semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea

Il presidente CHITI dà il benvenuto al ministro Moavero, ringraziandolo per la sua disponibilità ad illustrare gli orientamenti del Governo su un tema di assoluta rilevanza per il Paese, quale l'organizzazione del semestre di Presidenza dell'Unione europea, a partire dal 1 luglio 2014.

Il ministro MOAVERO MILANESI fa presente, preliminarmente, che l'evento riguardante la Presidenza di turno italiana dell'UE costituisce una sorta di vetrina per l'immagine dell'Italia, sia dal punto di vista della capacità sistemica e organizzativa, sia per quanto riguarda le proposte politiche che il Paese sarà in grado di sottoporre ai *partners* comunitari.

Sotto il profilo del calendario, peraltro, osserva che il semestre italiano assumerà un particolare rilievo perché si colloca immediatamente dopo l'indizione delle elezioni del Parlamento europeo, ossia nella fase di avvio della legislatura europea, anche se, al contempo, occorrerà concentrare il massimo impegno, necessariamente, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2014.

Ricorda, in proposito, che, già lo scorso 7 agosto, si è riunito, per la prima volta, l'apposito comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio, chiamato a delineare le linee-guida della Presidenza italiana. Esso sarà coadiuvato da un «gruppo tecnico», che opererà presso il Ministero degli Affari esteri, ove sono rappresentati i principali dipartimenti coinvolti nella preparazione dell'evento.

Circa le prospettive politico-istituzionali più rilevanti e più realizzabili, che potranno essere messe in cantiere su iniziativa della Presidenza italiana, il rappresentante del Governo richiama l'attenzione sulla circostanza che tali prospettive dipenderanno, realisticamente, da come evolverà la discussione, tra gli Stati membri, in merito alle ipotetiche modifiche dei Trattati vigenti.

Al riguardo, sarà possibile immaginare l'approvazione di una «Dichiarazione solenne» sul futuro dell'Unione europea, in occasione del Consiglio europeo convocato per la fine del semestre.

Per quanto concerne la *governance* economica, sarà possibile prefigurare dei passi in avanti, ad esempio, per quanto riguarda l'operatività della BCE e le basi dell'Unione economica e monetaria, anche a trattato invariato.

Un ulteriore obiettivo della Presidenza italiana sarà determinato dalla possibilità di consolidare un bilancio autonomo per i paesi appartenenti all'«eurozona». Ciò, *pro futuro*, potrebbe aprire le porte verso l'individuazione di forme diverse del finanziamento del bilancio dell'Unione, anche mediante emissione di titoli pubblici europei.

Successivamente, il Ministro passa a disaminare le cinque linee di azione per la crescita e la lotta alla disoccupazione, che verranno poste dall'Italia nell'agenda legislativa del semestre, ossia: nuovi strumenti finanziari per il contrasto della disoccupazione giovanile; rafforzamento della formazione e della riconversione dei lavoratori; misure a favore dell'ambiente e del risparmio energetico (con particolare riguardo per il capitolo, di grande ricaduta per l'Italia, della *green economy*); misure per il buon funzionamento del mercato interno; finalizzazione degli accordi commerciali con paesi terzi.

Relativamente alle questioni attinenti la giustizia e gli affari interni, informa che, nel giugno 2014, ovvero immediatamente prima dell'avvio

del semestre italiano, si terrà un apposito Consiglio europeo dedicato alla trattazione di tali tematiche.

Quanto, invece, alla politica estera e di sicurezza comune, la Presidenza di turno dell'Italia sarà chiamata a trattare, con specifico riferimento al «*dossier* allargamento», la futura adesione di Serbia e Montenegro, nonché l'inizio del processo di adesione dell'Albania.

Il Ministro conclude il suo intervento auspicando un'intensa collaborazione tra il Parlamento e l'Esecutivo, quale presupposto fondamentale per una buona riuscita della Presidenza di turno, sia in termini organizzativi che di contenuti, rammentando, per ultimo, come anche la stabilità politica del Paese costituisca un valore di assoluta rilevanza nell'arengo europeo.

Seguono, quindi, quesiti e rilievi formulati dai senatori.

Il senatore TONINI (*PD*) reputa importante che, nel calendario della Presidenza italiana, venga sottolineata la cruciale collaborazione tra i Paesi del Mediterraneo, che rappresenta un valore aggiunto per l'Europa in quanto tale, se vuole crescere nel suo profilo eminentemente politico.

Prioritario risulta altresì, secondo l'oratore, quanto affermato dal Ministro in materia di consolidamento della cooperazione tra i paesi della «zona euro»: si tratta di una base sopra la quale costruire il futuro edificio di un'Europa sovranazionale.

Chiede, infine, al rappresentante del Governo, ulteriori elementi di cognizione per quanto riguarda l'approntamento di una difesa comune nell'ambito dell'Unione, che sarà oggetto, come è noto, di un conferente Consiglio europeo che avrà luogo il prossimo dicembre.

Alla senatrice MUSSINI (*M5S*) preme mettere in evidenza il problema, sollevato dal Ministro, connesso alla formazione e alla riconversione dei lavoratori, in quanto rappresenta un punto nodale nella strategia di riduzione dell'elevato tasso di disoccupazione che, purtroppo, affligge l'Italia.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) auspica che, nel contesto delle proposte che l'Italia presenterà durante il proprio semestre di Presidenza, venga opportunamente inserita quella di una più approfondita cooperazione tra i paesi delle due sponde del Mediterraneo, uno specchio d'acqua che deve ritornare a svolgere la funzione di luogo di dialogo tra i popoli e le civiltà.

Secondo il senatore SUSTA (*SCpI*), occorre affrontare la Presidenza italiana dell'Unione avendo piena consapevolezza che i meccanismi decisionali del legislatore europeo risultano, ormai, alquanto carenti e, pertanto, necessitano di un aggiornamento. Ne consegue, quindi, che l'Italia deve avvicinarsi a tale evento avendo in mente l'ambizione di risolvere questo *vulnus* fondamentale.

La necessità di idonee riforme istituzionali dell'assetto comunitario si riscontra, in forma evidente, del resto, nel campo delle relazioni esterne dell'Unione, che, purtroppo, sono caratterizzate, come è noto, da lentezza e minimalismo, nella gestione corrente, nonché da un *vacuum* strategico per quanto concerne la politica estera comune propriamente detta.

Secondo l'oratore, inoltre, risulta indispensabile che l'Italia si impegni con determinazione in due «battaglie»: quella concernente le risorse del bilancio europeo, e quella riguardante la predisposizione di un nuovo sistema elettorale per il Parlamento europeo, improntato effettivamente ad una logica europea, al fine di consolidare la dimensione federale dell'Unione.

Il senatore MICHELONI (PD) attira l'attenzione sull'opportunità di rafforzare i rapporti tra le comunità di cittadini italiani che vivono all'estero, in quanto trattasi di un'opzione che non solo è da tempo nell'agenda europea, ma che rappresenta uno dei presupposti per la costruzione di una cittadinanza materiale in Europa.

Il senatore COCIANCICH (PD), avuto riguardo al tema dell'allargamento dell'Unione, mette in rilievo come la questione dell'entrata a pieno titolo della Turchia sia rimasta, negli ultimi anni, sullo sfondo dei relativi negoziati in corso a Bruxelles.

In sede di replica, il MINISTRO precisa che il Consiglio europeo che avrà luogo alla fine del 2013, è stato convocato allo specifico scopo di avviare una più approfondita cooperazione nella politica industriale legata ai sistemi d'arma dei paesi membri dell'Unione.

Quanto alla mancata realizzazione, fino a questo momento, di un'autentica politica estera e di sicurezza comune, non si può che prendere atto, ancora una volta, del persistere di una riluttanza oggettiva dei maggiori Stati a delegare all'Unione i rispettivi poteri in tale materia.

Conclude, quindi, tornando a sottolineare le potenzialità intrinseche dell'«eurozona», quale dimensione effettivamente più coesa all'interno dell'Unione e da cui occorre, pertanto, cominciare per costruire, ad esempio, nuovi strumenti finanziari e di solidarietà finalizzati al superamento della crisi bancaria ed economica che ha devastato il continente.

Il PRESIDENTE, nessun senatore chiedendo di intervenire, dichiara conclusa, conseguentemente la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 10,55.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 5 settembre 2013

Plenaria

40^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(925) *Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

(110) *PALMA e CALIENDO. – Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio*

(111) *PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di effettività della pena*

(113) *PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili*

(666) *CASSON ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CASSON comunica che, a seguito della riapertura del termine degli emendamenti disposta nella seduta di ieri in seguito alla congiunzione del disegno di legge n. 110 agli altri disegni di legge in titolo, sono stati presentati al testo base, l'atto Senato n. 925, quattro ulteriori emendamenti rispetto a quelli già pubblicati in allegato al resoconto

della seduta di ieri: l'emendamento 1.0.1 del senatore Caliendo – con i due conseguenti emendamenti ai titoli – che è diretto ad inserire la delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio già previsto dal disegno di legge n. 110, nonché l'emendamento 3.200 del Governo.

Come già stabilito nella seduta di ieri, egli fissa quindi alle ore 18 di martedì 10 settembre il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 1.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 925**Art. 1.****1.0.1**

CALIENDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 1-bis.***(Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le procedure di cui al comma 4, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di cui ai commi 2 e 3 e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, secondo i principi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

- 1) edilizia e urbanistica;
- 2) ambiente, territorio e paesaggio;
- 3) immigrazione;
- 4) alimenti e bevande;
- 5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 6) sicurezza pubblica;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

- 1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;
- 2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di leggi speciali:

- 1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
- 2) articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- 3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;
- 4) articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
- 5) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
- 6) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
- 7) articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- 8) articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- 9) articolo 7, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173;
- 10) articoli 37, comma 5, 38, comma 4, e 55-*quinquies*, comma 9, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 300 ed un massimo di euro 15.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

e) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera d), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

f) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogare i delitti previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:

1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;

- 2) articolo 594;
 - 3) articolo 627;
 - 4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis;
 - 5) articolo 635, primo comma;
 - 6) articolo 647;
- b) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai delitti di cui alla lettera a);

4. I decreti legislativi previsti dai commi precedenti sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui ai commi precedenti, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al presente comma.

Tit. Capo I.1

CALIENDO

Il titolo del capo I è sostituito dal seguente: «Deleghe al Governo».

Tit.1

CALIENDO

Sostituire il titolo con il seguente: «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili».

Art. 3.**3.200**

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», nel terzo comma aggiungere in fine il seguente periodo: «A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona effesa dal reato.».

BILANCIO (5^a)

Giovedì 5 settembre 2013

Plenaria**65^a Seduta**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(888) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012

(889) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI rileva preliminarmente che, una volta concluso, la prossima settimana, l'esame dei documenti di bilancio in titolo, sarà opportuno avviare la disamina della relazione al Parlamento adottata dal Consiglio dei ministri lo scorso 28 agosto, ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 6, della legge di contabilità, che reca l'aggiornamento dei saldi di finanza pubblica conseguente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 102 sulla soppressione dell'acconto IMU sulla prima casa. Al riguardo, invita il Governo a valutare l'opportunità di presentare le necessarie proposte correttive al disegno di legge di assestamento, in modo da recepire gli effetti sui saldi derivanti dal decreto n. 102, garantendo in tal modo l'allineamento dei medesimi saldi di finanza pubblica.

Prima di dare avvio alla discussione generale congiunta sui documenti in esame, invita poi il rappresentante del Governo a fornire i chiarimenti richiesti nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GIORGETTI illustra una nota, aggiornata alla data di ieri, recante il monitoraggio sullo stato di attuazione del decreto-legge n. 35 del 2013 (cd. «sblocca debiti»), da cui risulta che sono stati finora messi a disposizione degli enti pubblici debitori 17,9 miliardi di euro (il 90 per cento dei 20 miliardi stanziati) e che questi hanno provveduto a pagare ai propri creditori debiti scaduti per un importo pari a 7,2 miliardi (36 per cento dell'importo stanziato).

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) chiede quale sia la valutazione del Governo sullo stato di attuazione del decreto «sblocca debiti».

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*), nel ritenere opportuno che la Commissione monitori con grande attenzione lo stato dei pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche, invita il Governo ad adottare tutte le misure necessarie per accelerare anche il pagamento dei debiti delle amministrazioni centrali, posto che, sulla base di dati in suo possesso, mediamente i vari ministeri hanno finora liquidato solo il 20 per cento dei propri debiti.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) chiede, poi, al Governo di prevenire, per il futuro, eventuali fenomeni di ritardo nei pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche, evitando, quindi, il ripetersi di situazioni di dilazione patologica che si sono registrate fino allo scorso anno.

Il PRESIDENTE si unisce alle considerazioni svolte dai senatori intervenuti, invitando l'Esecutivo ad aggiornare periodicamente la relazione sul pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, trasmettendola tempestivamente alla Commissione.

Il sottosegretario GIORGETTI, dopo aver fornito una valutazione complessivamente positiva sulla tempistica della liquidazione dei debiti delle pubbliche amministrazioni, rilevando peraltro un processo di costante accelerazione delle operazioni di pagamento, illustra poi due ulteriori note concernenti rispettivamente, gli effetti sui saldi di finanza pubblica, conseguenti alla soppressione dell'acconto IMU sulla prima casa e la dinamica del gettito tributario come risultante dal disegno di legge di assestamento, preannunciando, relativamente a quest'ultimo provvedimento, la possibile presentazione di un emendamento volto ad innalzare il limite massimo di emissione dei titoli del debito pubblico.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta, avvertendo che, alla ripresa, inizierà la discussione generale congiunta sui disegni di legge di rendiconto e assestamento.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 11,30.

La senatrice LEZZI (M5S) e il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) rappresentano l'opportunità di approfondire gli elementi di valutazione presentati dal Governo, al fine di intervenire in discussione generale con cognizione di causa.

Il PRESIDENTE, stante l'orientamento emerso, propone, quindi, di rinviare alle ore 14,30 di martedì 10 settembre 2013 l'avvio della discussione generale congiunta sui disegni di legge di rendiconto e assestamento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 5 settembre 2013

Plenaria**26^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene la senatrice MONTEVECCHI (M5S), la quale esprime anzitutto il proprio rammarico per la perdita della copia di un basorilievo in gesso del Canova raffigurante «L'uccisione di Priamo», recentemente andata distrutta nel corso di un trasferimento ad una mostra. Il decreto-legge in esame va quindi considerato con grande favore, in quanto rappresenta un concreto segnale di attenzione nei confronti dei beni culturali, nonostante la difficile congiuntura economica. Rinresce tuttavia dover constatare che, a queste premesse di organicità, non corrisponda una reale omogeneità di contenuti, atteso che le norme del provvedimento hanno, come unico minimo comune denominatore, l'afferenza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Manca invece un disegno di più ampio respiro che testimoni una visione complessiva dei problemi da affrontare.

Dopo aver lamentato i ristretti tempi a disposizione per l'esame del testo, ella si sofferma quindi analiticamente sulle singole disposizioni, a partire dall'articolo 1, relativo al Grande progetto Pompei. In proposito, osserva che sarebbe stato preferibile estendere l'operatività della norma ad un'area territoriale più ampia che comprendesse l'intera zona vesuviana, inclusi i Campi flegrei e la Reale tenuta di Carditello, in costante pericolo di finire in mani sbagliate.

Quanto all'articolo 2, condivide senz'altro il programma di digitalizzazione del patrimonio culturale ivi previsto, auspicando tuttavia che, dopo una prima fase sperimentale dedicata alle Regioni dell'Obiettivo convergenza, il progetto possa essere esteso a tutto il territorio nazionale.

In merito all'articolo 3, si augura che almeno una parte degli introiti derivanti dalla bigliettazione sia effettivamente riassegnata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai singoli istituti culturali e ai Poli museali che l'hanno prodotta.

Passando all'articolo 6, concorda sulla destinazione di beni immobili demaniali a giovani artisti italiani e stranieri. Giudica tuttavia troppo timido l'intervento, atteso che la riduzione pari ad appena il 10 per cento del canone di mercato appare sostanzialmente inefficace, tanto più a fronte di esperienze straniere ben più favorevoli.

Dopo aver manifestato apprezzamento per l'allargamento del *tax credit* al settore musicale, disposto dall'articolo 7, si sofferma sull'articolo 8 relativo al *tax credit* cinematografico. Al riguardo, coglie l'occasione per esprimere soddisfazione rispetto all'accoglimento, nel cosiddetto «decreto del fare», di alcuni emendamenti sulla stessa materia. Avanza tuttavia qualche perplessità circa la proposta del Presidente relatore di estendere la normativa anche alle *fiction*, che possono essere annoverate tra le ragioni di crisi della produzione cinematografica.

In ordine all'articolo 9, condivide l'intento di semplificazione e si associa alla richiesta di chiarimento sollecitata dal Presidente relatore circa l'effettiva portata della norma, con particolare riferimento alla «assegnazione» o «erogazione» dei contributi a fine stagione.

Sempre con riguardo all'articolo 9, saluta con favore le disposizioni che impongono una maggiore trasparenza agli enti finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), augurandosi che detta trasparenza sia estesa anche ai progetti finanziati con le medesime risorse. Pur nella consapevolezza della difficoltà di valutare obiettivamente la produzione artistica, ritiene infatti indispensabile un'attenta attività di verifica di tali progetti, anche in rapporto al raggiungimento di determinati obiettivi di diffusione culturale.

Ella si sofferma indi sull'articolo 11, che giudica viziato da una criticità di fondo. Ancorché condivida sicuramente le intenzioni di risanamento dei debiti accumulati dalle Fondazioni lirico-sinfoniche, si dissocia infatti dalla prospettiva di ridurne il personale tecnico e amministrativo e di ricollocarlo presso la società Ales s.p.a. Nel richiamare analoghe misure adottate per l'Orchestra della Rai e, in altro campo, per i docenti inidonei all'insegnamento, ne richiama gli effetti di frustrazione e sradicamento sui

lavoratori dopo decenni dedicati con passione alla propria attività professionale e preannuncia la presentazione di puntuali emendamenti.

Nello svolgere infine alcune considerazioni conclusive sul provvedimento, auspica che i nuovi organi monocratici ivi previsti provengano dal settore dei beni culturali e posseggano quindi competenze concrete idonee ai compiti loro affidati. In particolare, si augura che non si tratti dell'ennesima individuazione di figure politicamente legate, in un'ottica di scambio di favori.

Il senatore NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), premesso di condividere molte parti del provvedimento, dichiara di volersi soffermare solo sugli aspetti che ritiene necessitino di un approfondimento.

Fra questi, cita in primo luogo l'articolo 6, che prevede la concessione di beni immobili demaniali non altrimenti utilizzabili a giovani artisti italiani e stranieri. In proposito, richiama la risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione lo scorso 26 giugno (Doc. XXIV, n. 4), circa la destinazione del 2 per cento delle spese per nuove costruzioni edilizie pubbliche all'abbellimento delle medesime tramite opere d'arte ed auspica che tali fondi possano sostenere l'attività dei predetti giovani nell'ambito delle nuove sedi loro destinate.

Pone indi l'accento sull'articolo 5, che finanzia la prosecuzione del progetto «Nuovi Uffizi» e del Museo nazionale dell'ebraismo e della Shoah, oltre a stanziare 2 milioni di euro per beni culturali a particolare rischio di deterioramento. A tale riguardo sollecita una riflessione anche sull'Opificio delle pietre dure di Firenze, che rappresenta un istituto di eccellenza in stato di difficoltà con riferimento al personale.

Raccomanda poi di inserire nel provvedimento il concetto di «privato sociale», tenuto conto ad esempio dell'impegno delle fondazioni bancarie nel settore dei beni culturali.

Con riguardo all'articolo 12, recante norme per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore a favore della cultura, giudica troppo modesta la soglia di 5.000 euro per l'applicazione delle procedure semplificate. Al contrario, ritiene che il decreto dovrebbe prefigurare un percorso idoneo ad aprire la strada ad un intervento privato assai più generoso, evitando di perdere una importante fonte di finanziamento.

Quanto infine all'articolo 2, che prevede la selezione di 500 giovani laureati infra trentacinquenni per la prosecuzione dei programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale, richiama le esperienze precedenti ad esempio sui giacimenti culturali e auspica che gli istituti incaricati di seguire i progetti siano preventivamente sottoposti ad una verifica rispetto al lavoro fin qui svolto. Sottolinea altresì criticamente che il programma si riferisce alla digitalizzazione del patrimonio già catalogato, senza estendersi ai beni non ancora censiti, come ad esempio quelli privati, ecclesiastici e, in parte, anche museali. Suggerisce infine di inserire nella sperimentazione almeno una Regione del Nord, anche al fine di poter sviluppare un utile confronto.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) esprime piena condivisione con la relazione introduttiva del presidente relatore Marcucci, associandosi all'apprezzamento per un decreto-legge che, per la prima volta, è dedicato interamente ai beni culturali. Preannuncia pertanto la presentazione solo di alcuni emendamenti migliorativi, che non comporteranno problemi di copertura e che si auguri quindi potranno passare indenni il vaglio della Commissione bilancio.

Si sofferma poi sull'articolo 11, relativo alle Fondazioni lirico-sinfoniche, sottolineando come il decreto destini loro un finanziamento importante, nonostante le difficoltà congiunturali, nel tentativo di risanare un debito che si aggira complessivamente intorno ai 400 milioni di euro. Certamente, prosegue, la norma presenta profili di verticismo ed accentramento; tuttavia, è innegabile che le Fondazioni non si siano sviluppate, per molteplici ragioni, nello spirito della legge di riforma n. 367 del 1996 e che la dicotomia non sanata fra la loro natura pubblica e privata abbia determinato in molti casi una crescita smisurata delle spese. Fra queste, cita la stipula di contratti integrativi troppo onerosi per le risorse delle Fondazioni. Condivide perciò l'impostazione del provvedimento, anche se segnala l'importanza di mantenere la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, indispensabili stante l'atipicità di questi enti.

Passando ad altre parti del decreto, esprime apprezzamento per il consolidamento del *tax credit* cinematografico, che tuttavia ritiene debba esser esteso anche ai teatri. Quanto alle misure di defiscalizzazione per i piccoli donatori, di cui all'articolo 12, rimarca l'esigenza di comprendere, tra le finalità dell'intervento, anche le erogazioni in favore delle attività culturali. Auspica infine che sia introdotta in questa sede una norma, già avanzata in occasione del cosiddetto «decreto del fare», sulla semplificazione delle procedure di autorizzazione degli spettacoli dal vivo con meno di 200 partecipanti.

La senatrice BIGNAMI (*M5S*) ritiene che le nuove figure apicali introdotte dal decreto, come il Direttore generale di progetto (DGP) di Pompei e il Commissario straordinario delle Fondazioni lirico-sinfoniche, non debbano comportare ulteriori oneri a carico dello Stato, tanto più che le strutture di supporto di cui si avvalgono sono composte da personale statale. Raccomanda altresì che essi riferiscano periodicamente al Parlamento sull'attività svolta.

Esprime altresì apprezzamento per l'articolo 6, che destina nuovi spazi ai giovani artisti contemporanei, evidenziando al riguardo la possibilità di utilizzare caserme dismesse e nuove scuole militari.

Con riguardo alla previsione di appalti di opere pubbliche, sottolinea l'esigenza di prevedere sempre una penale in caso di inosservanza delle clausole contrattuali onde evitare il consueto allungamento dei tempi di esecuzione.

Passando all'articolo 2, sulla destinazione di 500 giovani ad un programma di digitalizzazione del patrimonio culturale, osserva che mancano

criteri per la ripartizione dei medesimi fra i numerosi istituti culturali disseminati sul territorio nazionale, rispetto ai quali sarebbe preferibile un intervento di concentrazione, al fine di non disperdere le già scarse risorse.

Quanto infine all'articolo 7 sul *tax credit* nel settore musicale, rileva che l'intento di favorire i giovani artisti per le opere prime e seconde è facilmente eludibile. Invita perciò ad un'attenta riflessione su questo punto.

Concluso il dibattito agli intervenuti replica il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA, la quale – nel richiamare le considerazioni già svolte nella seduta di ieri – assicura che il Governo presterà la massima attenzione a tutte le osservazioni emerse nel dibattito.

Assicura poi alla senatrice Montevercchi di aver già richiesto una relazione su quanto occorso durante il trasferimento dell'«Uccisione di Priamo» del Canova, con riferimento al quale deve ritenere che si sia trattato di un malaugurato incidente.

Circa la proposta di ampliare l'area di operatività dell'articolo 1 ad un territorio più vasto, dichiara di comprendere le ragioni del suggerimento. Invita tuttavia a riflettere sulla complessità della situazione, in cui il rapporto con il territorio è essenziale. Teme perciò che un'estensione dell'area possa risultare assai problematica.

Con riguardo alla riassegnazione delle quote derivanti dalla bigliettazione, ricorda che i Poli museali già le trattengono, mentre l'articolo 3 si riferisce agli altri istituti.

Concorda poi che l'articolo 6 sia piuttosto timido; si tratta tuttavia di un segnale a suo avviso importante, la cui efficacia potrà essere migliorata in seguito.

Quanto all'estensione del *tax credit* ad altri settori, come la *fiction* o i teatri, riconosce che si tratta di proposte importanti, sottolineando nel contempo la rilevanza delle misure di trasparenza disposte dall'articolo 9.

In merito al ricollocamento del personale tecnico e amministrativo in esubero delle Fondazioni lirico-sinfoniche presso la società Ales, pone l'accento sulla complessa trattativa condotta con le organizzazioni sindacali e rileva che la soluzione adottata evita la chiusura o il fallimento di molti enti.

Rispondendo al senatore Nencini riferisce che sulla individuazione di un percorso di semplificazione per le donazioni di modico valore in favore della cultura è stata condotta una delicata negoziazione con il Ministero dell'economia. La norma inserita nel decreto si riferisce dunque alle erogazioni di più modesta entità, ma non esclude certamente la possibilità di maggiori donazioni secondo le procedure ordinarie. Nulla vieta, peraltro, che in futuro dette soglie possano essere riviste.

Dopo aver ringraziato la senatrice Di Giorgi per gli interessanti spunti offerti alla riflessione e aver assicurato la massima attenzione agli emendamenti che saranno presentati, risponde alla senatrice Bignami dichiarando che il Ministero elaborerà certamente una distribuzione dei

500 giovani impiegati nella digitalizzazione del patrimonio culturale idonea a concludere i progetti avviati.

Condivide altresì il suggerimento di utilizzare le caserme dismesse per la concessione di nuovi spazi ai giovani artisti e, con riguardo al DGP e al Commissario straordinario per Fondazioni lirico-sinfoniche, assicura che la tendenza in atto presso tutta la Pubblica amministrazione – a seguito fra l'altro dell'entrata in vigore della *spendine review* – va nel senso di una contrazione delle figure dirigenziali.

Agli intervenuti replica indi il presidente relatore MARCUCCI (PD) il quale, nel richiamare a sua volta le considerazioni espresse nella seduta di ieri, coglie l'occasione per sottolineare nuovamente l'importanza del provvedimento, compiacendosi dell'apprezzamento generalmente manifestato, sia pure con qualche distinguo.

In particolare ribadisce la rilevanza delle norme sul *tax credit*, che confermano e stabilizzano uno strumento importante, allargato anche al settore musicale.

Analogamente giudica di estremo interesse la semplificazione delle piccole donazioni, che avvia un percorso virtuoso migliorabile in futuro.

Ringrazia inoltre il rappresentante del Governo per la disponibilità annunciata al confronto sugli emendamenti, auspicando che non si verifichino problemi di copertura finanziaria.

Informa infine che, nella riunione di ieri, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a martedì 10 settembre, alle ore 12.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 5 settembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedì 5 settembre 2013

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 8

Presidenza del Presidente
MANCONI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,35

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 5 settembre 2013

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,15 alle ore 14,30.

